



## MANUALE DI SINTESI SUL R.T. PER LA SICUREZZA

### INDICE

<b>SEZIONE 1 - PROGRAMMA DI CORSA .....</b>	<b>1</b>
<b>SEZIONE 2 - ISCRIZIONI .....</b>	<b>2</b>
<b>SEZIONE 3 – SERVIZIO MEDICO .....</b>	<b>2</b>
<b>SEZIONE 4 – PERCORSO DI GARA.....</b>	<b>3</b>
<b>SEZIONE 5 - PRELIMINARI.....</b>	<b>3</b>
<b>SEZIONE 6 - INDUMENTI .....</b>	<b>4</b>
<b>SEZIONE 7 - SVOLGIMENTO DELLE GARE DI UN GIORNO ED A TAPPE.....</b>	<b>4</b>
<b>SEZIONE 8 – CONTROLLO DELLE CORSE SU STRADA.....</b>	<b>6</b>
<b>SEZIONE 9 – NORME DI SICUREZZA E DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE .....</b>	<b>11</b>
<b>SEZIONE 10 – AUTO E MOTO AL SEGUITO.....</b>	<b>13</b>

### Sezione 1 - PROGRAMMA DI CORSA

#### **Articolo 1 (Articolo 41 RTTA)**

Il programma di corsa, con i relativi allegati, deve essere portato a conoscenza delle Società e dei corridori nel modo che segue:

- gare regionali: almeno 30 giorni prima della data indicata e, comunque, nel corso della riunione dei Direttori Sportivi da tenersi almeno un'ora prima della partenza della corsa
- gare nazionali ed internazionali: trasmettendone copia alle Società che abbiano confermato l'iscrizione e, ripetendone gli aspetti particolari, soprattutto in materia di sicurezza, nel corso della riunione preliminare dei Direttori Sportivi.

#### **Articolo 2 (Articolo 42 RTTA)**

Il programma di una corsa di qualsiasi categoria, approvato dal Settore Tecnico competente: nazionale per le corse iscritte nei calendari internazionale e nazionale, e regionale, per le gare dei calendari regionali, non può essere modificato nelle norme che attengono direttamente al risultato tecnico della corsa, la sua sicurezza e l'assistenza sanitaria se non alle seguenti condizioni:

##### **gare regionali:**

- a) prima della partenza soltanto con l'approvazione di un rappresentante della Struttura Tecnica Regionale, in forma scritta o telefonica, a richiesta del Direttore di Corsa, dandone comunicazione al Presidente di Giuria;





- b) dopo la partenza con provvedimento del Direttore di Corsa, previa comunicazione al Presidente di Giuria;

**gare nazionali ed internazionali:**

- a) prima della partenza con provvedimento adottato dal Direttore di Corsa previa comunicazione al Presidente di Giuria, con l'approvazione del Settore Tecnico Nazionale, in forma scritta;
- b) dopo la partenza dal Direttore di Corsa previa comunicazione al Presidente di Giuria .

**Articolo 3 (Articolo 45 RTTA)**

L'autorizzazione per lo svolgimento delle gare che si svolgono sul territorio di altro stato nazionale dovrà essere preventivamente richiesta al competente settore della struttura tecnica federale.

Le società organizzatrici di corse che interessano la competenza territoriale di uno o più Comitati Regionali, dovranno ottenere per il tramite del proprio C.R. il nulla osta del Comitato Regionale competente.

Le società e gli Enti organizzatori di corse che interessano il territorio di più Comitati Regionali dovranno inviare ai Comitati Regionali interessati il programma della corsa approvato almeno 20 giorni prima della disputa della corsa o della tappa stessa per le gare del calendario internazionale o nazionale e 10 giorni per le corse dei calendari regionali.

**Sezione 2 - ISCRIZIONI**

**Articolo 4 (Articolo 55 RTTA)**

Il termine utile per le iscrizioni scade:

- a) per le gare su strada regionali **2 giorni** prima dell'inizio della gara; per le gare iscritte nel calendario nazionale ed internazionale valgono le norme previste dall' art. 1.2.049 del Regolamento UCI;
- b) per le gare a cronometro regionali 48 ore prima dell'inizio della gara, per quelle internazionali e nazionali valgono le norme previste dall' art. 1.2.049 del Regolamento UCI;

Per le gare regionali la Società organizzatrice deve consegnare l'elenco degli iscritti al Presidente di Giuria, completo di tutti gli elementi richiesti, almeno 2 ore prima della partenza.

**Sezione 3 – SERVIZIO MEDICO**

**Articolo 5 (Articolo 57 RTTA)**

La Società organizzatrice deve disporre la presenza in corsa, di un Medico di gara e di almeno una autoambulanza dotata delle necessarie apparecchiature atte ad assicurare il primo soccorso. Le attrezzature medesime dovranno essere controllate prima della partenza da parte dello stesso Medico di gara, alla presenza del Direttore di Corsa.

Il Direttore di Corsa dovrà accertarsi preventivamente dell'identità del Medico di gara.

L'opera del Medico di gara dovrà essere prestata dall'ora di inizio delle operazioni di partenza fino alla scadenza del tempo massimo sia per le corse di un giorno, sia per quelle a tappe. Soltanto al Medico di gara





competere lo svolgimento della assistenza sanitaria in corsa, anche in presenza del Medico della Società di appartenenza del corridore infortunato.

Il Medico di gara ha la competenza esclusiva per stabilire la eventuale continuazione della corsa per i corridori vittime di cadute o di altre cause. Il mancato rispetto del divieto a continuare la corsa comporta l'espulsione o l'esclusione da parte della Giuria, su denuncia verbale del Medico di gara, nel corso della gara stessa e confermata con atto scritto al termine, consegnata al Presidente di Giuria, Tale documento dovrà essere allegato alla documentazione della gara trasmessa al Giudice Sportivo.

Il Medico di gara dovrà portare un bracciale o un pettorale o altro indumento che consenta di identificare la sua funzione in ogni momento da parte di qualsiasi tesserato al seguito della corsa.

La vettura del Medico di gara occuperà nella fase iniziale la posizione che precede le vetture delle Società ammesse al seguito e successiva a quella della dirigenza di corsa (Direttore di corsa o Presidente Giuria).

Durante la corsa il Medico di gara deciderà quale sia la posizione più idonea per lo svolgimento delle sue funzioni in relazione alla natura del percorso e compatibilmente con le esigenze della circolazione dei veicoli in corsa.

Il Direttore di Corsa, ed il Medico di gara dovranno curare vicendevolmente di tenere i necessari contatti in ogni momento della corsa fra di essi e con l'autoambulanza al seguito.

La mancanza di autoambulanza attrezzata e/o del Medico di corsa comporta in maniera assoluta, da parte del Direttore di Corsa, previa comunicazione scritta al Presidente di Giuria, la decisione di non procedere allo svolgimento della corsa o della tappa. Tale comunicazione, di cui il Presidente di Giuria si dovrà limitare a prenderne atto, sarà trasmessa, unitamente al proprio verbale al Giudice Sportivo per il seguito di competenza. " Spetta al Giudice Sportivo verificare sulla base degli atti trasmessi dal Presidente di Giuria, se nella decisione di annullamento della gara siano state osservate tutte le norme sopra indicate. Nel caso di constatata inosservanza delle succitate norme il Giudice Sportivo procederà ai necessari accertamenti secondo quanto detta il Regolamento di disciplina. Dei risultati degli accertamenti e del mancato svolgimento della gara il Giudice Sportivo dovrà dare notizia a mezzo di proprio comunicato. Dell'annullamento della corsa dovranno essere informati immediatamente i Direttori Sportivi e gli organi dello Stato che hanno autorizzato lo svolgimento della corsa stessa. La Giuria a seguito di comunicazione scritta del Direttore di Corsa dovrà abbandonare la gara.

## **Sezione 4 – PERCORSO DI GARA**

### **Articolo 6 (Articolo 58 RTTA)**

Per la scelta del percorso, il Direttore di Corsa deve fornire preventivamente le proprie indicazioni sia sul piano tecnico che della sicurezza per i corridori e per il seguito.

E' richiesto l'approntamento di una struttura organizzativa capace di realizzare le misure tecniche e di sicurezza che disciplinano la corsa dal luogo di raduno a quello di partenza ufficiale e della partenza reale fino alla linea d'arrivo.

Il chilometraggio massimo delle corse di un giorno per le corse regionali è fissato dalla normativa deliberata dal Consiglio Federale su proposta dalla Struttura Tecnica competente, quello delle corse di un giorno ed a





tappe del calendario nazionale ed internazionale rispettivamente dalla stessa Struttura e dalla normativa della U.C.I. in materia, riferita sia alle categorie dei corridori sia alla classe delle corse stesse.

## **Sezione 5 - PRELIMINARI**

### **Articolo 7 (Articolo 59 RTTA)**

In tutte le gare, nel luogo e nei termini stabiliti dal programma approvato della gara, il corridore oppure il Direttore Sportivo oppure un componente del Consiglio Direttivo della Società, o Maestro MTB dovrà presentarsi alla Giuria per la verifica della tessera e per il ritiro dei numeri di partenza.

I corridori devono:

- a) radunarsi nel luogo di firma del foglio di partenza ed eventuale controllo rapporti, secondo le disposizioni del Giudice di partenza;
- b) concludere le operazioni di firma del foglio di partenza ed eventuale controllo dei rapporti, almeno 10 minuti prima della partenza;

In tutte le corse su strada, almeno un'ora prima della partenza nelle gare regionali, nazionali e secondo quanto previsto dal relativo programma per le gare ed internazionali, è obbligatoria la riunione del Direttore di Corsa, con la Giuria ed i Direttori Sportivi.

Nel corso della riunione dovranno essere trattati gli argomenti di natura tecnica ed in materia di sicurezza, indicati dai successivi articoli del presente regolamento.

### **Articolo 8 (Articolo 59 bis RTTA)**

Nel caso in cui un atleta sia impedito a prendere la partenza, per qualsiasi causa, dopo la verifica delle tessere e il ritiro del numero, il Direttore Sportivo o il corridore medesimo hanno l'obbligo di darne comunicazione al Presidente di Giuria prima della partenza stessa, riconsegnando il numero di gara, consentendo di regolarizzare la posizione del corridore ai fini disciplinari e del controllo antidoping.

## **Sezione 6 - INDUMENTI**

### **Articolo 9 (Articolo 61 RTTA (mod. dal C.F. nella riunione del 28 Gennaio 2014))**

L'uso del casco rigido è **OBBLIGATORIO** in tutte le corse e allenamenti per **TUTTI** i tesserati di tutte le categorie.

Lo stesso casco deve essere indossato nelle fasi che precedono e seguono immediatamente la gara.

Il casco deve rispondere alle norme di sicurezza e di protezione dettate dalle materie vigenti.

Il casco deve corrispondere alle norme di sicurezza e di protezione dettate dalle norme in materia vigenti.

## **Sezione 7 - SVOLGIMENTO DELLE GARE DI UN GIORNO ED A TAPPE**

### **Articolo 10 (Articolo 75 RTTA)**

Le gare su strada si effettuano con qualsiasi condizione climatica salvo l'adozione delle disposizioni previste dall'art. 106 del presente regolamento, al verificarsi delle particolari circostanze durante la corsa.





Nel caso in cui, invece, abbiano a manifestarsi prima della partenza condizioni di percorso tali da pregiudicare la sicurezza dei corridori ed il risultato tecnico della corsa o della tappa, il Direttore di Corsa, sentito il Presidente di Giuria e se presente il rappresentante della Struttura Tecnica di competenza, effettuati i necessari accertamenti, disporrà per lo svolgimento o meno della corsa, dandone, in ogni caso, immediata notizia ai direttori sportivi ed alle competenti autorità.

Il successivo art. 106 fissa i provvedimenti da adottare e le relative procedure nel caso in cui le condizioni del percorso, tali da porre a rischio la sicurezza dei concorrenti e del seguito, abbiano a manifestarsi dopo la partenza della gara.

### **Articolo 11 (Articolo 78 RTTA)**

Nel rispetto delle disposizioni contenute in materia dal codice della strada, la società organizzatrice è tenuta a segnalare in ogni modo possibile il percorso della gara.

La vigilanza sui bivi deve essere assicurata sia al fine della prevenzione di incidenti, sia al fine di evitare errori di percorso con personale addetto all'organizzazione che sia facilmente identificabile.

Tuttavia, nessuna colpa potrà imputarsi a riguardo alla società organizzatrice quando il percorso sia stato esattamente indicato nel programma di corsa ed illustrato nei particolari ai direttori sportivi da parte del direttore di corsa durante la riunione tecnica. E' compito del direttore sportivo informare i propri corridori delle caratteristiche della gara.

Come indicato nel prospetto delle infrazioni l'errore di percorso, dal quale il corridore abbia tratto vantaggio comporta l'espulsione o la esclusione dalla corsa. Tuttavia nel caso in cui uno o più corridori prendano involontariamente una direzione errata sarà cura del direttore di corsa o di organizzazione in collaborazione con i componenti di giuria e le staffette motociclistiche della organizzazione riportare i corridori nello stesso punto del percorso in cui l'avevano abbandonato

L'organizzatore dovrà preliminarmente verificare le condizioni di illuminazione di tutte le gallerie sul percorso verificando se dall'entrata e da ogni suo punto ad occhio nudo sia possibile distinguere la targa di un'auto a 10 metri o un veicolo di colore scuro a 50 metri.

La segnalazione preventiva dei tratti del percorso di maggiore pericolosità dovrà essere effettuata dagli addetti all'organizzazione.

### **Articolo 12 (Articolo 81 RTTA)**

Il corridore che si ritira, o del quale è disposto il ritiro a norma di quanto stabilisce il successivo articolo 82, deve togliersi il numero e consegnarlo al Direttore di Corsa o al veicolo di " fine corsa" o ad un Componente della Giuria e non unirsi per nessun motivo a corridori ancora in gara, assumendo lo stesso ad ogni effetto la figura di utente della strada.

### **Articolo 13 (Articolo 82 RTTA)**

Nelle corse iscritte nei calendari regionali, in quello nazionale ed internazionale il Direttore di Corsa dovranno disporre il ritiro di corridori in ritardo ritenuto incolmabile e privi di qualsiasi forma di protezione e di sicurezza sia da parte degli organizzatori, sia delle forze dell'ordine al seguito della corsa e sul percorso.





La misura del ritardo da ritenersi incolmabile e le modalità di applicazione della norma dovranno essere definite nelle linee generali tra Direttore di Corsa e il Presidente di Giuria e comunicate prima della partenza ai concorrenti ed ai direttori sportivi, in applicazione delle prescrizioni consentite nell'autorizzazione della corsa e della relativa ordinanza di sospensione della circolazione.

Il ritiro dei corridori in forte ritardo disposto esclusivamente dal Direttore Corsa o loro vice deve essere considerato unicamente quale atto a tutela della sicurezza dei corridori.

Dei provvedimenti adottati in materia, dovrà essere informato, in forma scritta, il collegio di giuria.

#### **Articolo 14 (Articolo 84 RTTA)**

L'arrivo su strada di tutte le gare nazionali ed internazionali deve avvenire su di un tratto di strada di almeno 200 metri con spazio libero dal pubblico ed almeno 5 metri di larghezza. Non dovrà esserci alcun passaggio a livello nei 5 chilometri precedenti all'arrivo.

Nelle gare iscritte nel calendario Internazionale dovranno essere transennati almeno 300 metri prima e almeno 100 metri dopo la linea di arrivo.

Nelle gare iscritte nel calendario Nazionale, dovranno essere transennati almeno 200 metri prima e 100 metri dopo la linea di arrivo.

Gli organizzatori sono tenuti a predisporre, sulla linea d'arrivo, un piano rialzato per il Giudice di Arrivo.

Tale piano dovrà avere un'altezza da terra di almeno mt. 1,50.

Nelle gare regionali cat. esordienti m/f ed allievi m/f è obbligatoria una protezione della sede stradale di almeno 70 metri prima e almeno 30 metri dopo la linea di arrivo a mezzo di transenne.

Nelle gare regionali delle altre categorie è obbligatoria una protezione della sede stradale di almeno 100 metri prima e almeno 50 metri dopo la linea di arrivo a mezzo di transenne.

L'arrivo deve avvenire su di un rettilineo di almeno 150 metri.

Gli arrivi in salita di tutte le gare possono essere consentiti anche in presenza di misure diverse della sede stradale e della metratura delle transenne purché siano strettamente salvaguardate in ogni caso le misure preventive di sicurezza per corridori, seguito corsa e spettatori

#### **Articolo 15 (Articolo 91 RTTA)**

In tutte le corse nazionali ed internazionali di un giorno il tempo massimo è stabilito nella misura del **8%** del tempo del vincitore.

Il Settore Strada può proporre nel contesto delle Norme Attuative del presente regolamento da sottoporre alla deliberazione del Consiglio Federale il tempo massimo per le corse regionali delle diverse categorie di corridori, in conformità delle norme in materia di sicurezza dettate dall' articolo 82.

Nelle gare a tappe il tempo massimo è di 20 minuti fino a 100 km. Per chilometraggio superiore, si aggiungerà un minuto per ogni 5 chilometri o frazione di cinque, di maggior percorso, oppure quanto stabilito dal Regolamento di corsa.





Per le gare a cronometro individuali, comprese quelle inserite in una corsa a tappe, il tempo massimo è calcolato nella misura del 30% del tempo impiegato dal vincitore arrotondato al minuto superiore.

## **Sezione 8 – CONTROLLO DELLE CORSE SU STRADA**

### **Articolo 16 (Articolo 96 RTTA)**

In tutte le corse iscritte nei calendari regionali devono essere applicate integralmente le disposizioni contenute nel presente regolamento. Dovranno essere applicate le norme U.C.I. nelle corse di un giorno ed a tappe iscritte nel calendario nazionale ed internazionale, che siano state recepite nel presente regolamento con deliberazione del Consiglio Federale.

Non potrà in nessun caso essere applicata una norma tecnica del presente regolamento o di quello della U.C.I. qualora tale norma risulti in contrasto con le leggi dello Stato Italiano.

### **Articolo 17 (Articolo 97 RTTA)**

Nelle corse su strada, nei modi e nei termini stabiliti dal presente regolamento, il controllo tecnico-disciplinare della corsa è svolto:

in quelle regionali, da un Presidente e due componenti, di cui uno con le funzioni di giudice di arrivo e da un eventuale componente su moto;

in quelle nazionali di un giorno, da un Presidente, due componenti, un giudice di arrivo e da un componente su moto;

in quelle nazionali a tappe, da un Presidente, due componenti, un giudice di arrivo e tre componenti su moto;

nelle gare internazionali di un giorno, da un Presidente, due componenti, giudice di arrivo, da 1 a 4 componenti su moto;

nelle gare internazionali a tappe, da un Presidente, da 2 a 4 componenti, giudice di arrivo, da 1 a 4 componenti su moto.

Ai Direttori di Corsa (DCR, DCP e DCI) compete la Direzione delle corse iscritte nei calendari regionali, nel rispetto delle Norme contenute nel seguente art. 99

Ai Direttori di Corsa (DCI e DCP) compete la Direzione delle corse di un giorno ed a tappe iscritte nei calendari Nazionale ed Internazionale, nel rispetto delle Norme contenute nel seguente art. 99.

Le Commissioni regionali Giudici di Gara provvedono alla nomina delle giurie per le gare iscritte nei calendari regionali.

Per le gare iscritte nel calendario nazionale di un giorno ed a tappe provvede alla nomina la Commissione Nazionale, la quale potrà designare altri giudici con compiti particolari nelle corse a tappe, soltanto quando oggettive esigenze di controllo lo richiedano o in casi particolari dare delega per la designazione alle Commissioni Regionali.

La Commissione nazionale Giudici di Gara procede alle designazioni relative alle gare iscritte nel calendario internazionale in conformità delle disposizioni emanate in materia dalla U.C.I.





Le Commissioni regionali Giudici di Gara provvedono alla nomina delle giurie per le gare iscritte nei calendari regionali.

Per le gare iscritte nel calendario nazionale di un giorno ed a tappe provvede alla nomina la Commissione Nazionale, la quale potrà designare altri giudici con compiti particolari nelle corse a tappe, soltanto quando oggettive esigenze di controllo lo richiedano o in casi particolari dare delega per la designazione alle Commissioni Regionali.

La Commissione nazionale Giudici di Gara procede alle designazioni relative alle gare iscritte nel calendario internazionale in conformità delle disposizioni emanate in materia dalla U.C.I.

### **Articolo 18 (Articolo 99 RTTA ex 98-99)**

Il Direttore di corse ciclistiche abilitato allo svolgimento delle funzioni di seguito specificate (in conformità alla normativa emanata dal settore competente), viene designato dall'Organizzatore della gara.

Il ruolo del Direttore di Corsa assume importanza fondamentale nelle fasi di preparazione e nello svolgimento di qualsiasi manifestazione ciclistica, sia questa regionale, nazionale e internazionale.

In tutte le gare iscritte nel calendario regionale, nazionale ed internazionale le questioni di natura organizzativa sono affidate alla competenza del Direttore di Corsa, nel rispetto del presente regolamento ed in conformità delle norme relative allo svolgimento dell'attività dettate dalla Commissione Nazionale Direttori di Corsa, ed approvate dal Consiglio Federale.

Il Direttore di Corsa collaborerà con la società organizzatrice in sede di predisposizione del programma tecnico di corsa, affinché possano essere previste le necessarie misure di sicurezza da adottare a titolo attivo o passivo.

Il Direttore di Corsa, nell'atto di accettare l'incarico, deve valutare con attenzione che sussistano le condizioni per poter svolgere bene il proprio compito, ovvero di poter armonizzare, con giusta autonomia professionale, l'osservanza puntuale delle norme dettate in materia sia dalle pubbliche autorità che dagli organi sportivi.

Ad esso spetta l'accertamento preventivo delle condizioni del percorso e la rispondenza alle esigenze di sicurezza per i corridori e per il seguito nella fase di organizzazione della corsa stessa, oltre all'osservanza in particolare di quanto prescritto dagli articoli 57, 58, 79 e 106 del presente regolamento.

E' obbligo del Direttore di Corsa comunicare ai rappresentanti delle Società le norme vigenti in materia di sicurezza prima della partenza, con le modalità che riterrà più opportune.

Il Direttore di Corsa dovrà assicurare i costanti collegamenti in corsa a mezzo radio con il vice Direttore di Corsa (ove previsto), i veicoli della Scorta Tecnica e la Giuria.

Stabilite le misure da adottarsi in merito a quanto precede, il Direttore di Corsa ne coordinerà l'esecuzione d'intesa con la Giuria, la scorta della Polizia Stradale o Tecnica e con il gruppo di staffette motociclistiche della società organizzatrice.

Nel corso della gara il Direttore di Corsa collabora con la Giuria.







La collocazione in corsa del Direttore di Corsa, conferisce la specifica funzione ad esso affidata e cioè la verifica continua delle condizioni di sicurezza del percorso.

Il Direttore di Corsa può avere la collaborazione di più vice Direttori di Corsa, ugualmente designati dalla Società organizzatrice, che svolgeranno il proprio compito secondo le disposizioni emanate dal Direttore di Corsa titolare.

I Direttori di Corse ciclistiche sono come di seguito denominati:

- D.C.R. – Direttore di Corsa Regionale – può operare solo nelle gare regionali;
- D.C.I. – Direttore di Corsa Internazionale – può operare nelle gare regionali, nazionali ed internazionali, per le categorie giovanili e dilettantistiche e nei campionati italiani;
- D.C.P. – Direttore di Corsa Professionisti – può operare in tutte le gare.

Spetta al Direttore di Corsa, direttamente o indirettamente:

- autorizzare le vetture e le moto al seguito secondo le norme dettate dall'art. 128 e seguenti del presente regolamento assumendone la responsabilità;
- verificare la presenza al raduno di partenza del medico di corsa e/o della/e autoambulanza/e al seguito;
- verificare la rispondenza del raduno di partenza alle esigenze di sicurezza e di funzionalità;
- accertare che la segnaletica stabilita sia stata collocata in modo appropriato;
- controllare se nella località di arrivo sia stato posto in opera tutto quanto è previsto dalle specifiche disposizioni organizzative a riguardo;
- contattare il referente della scorta tecnica o di polizia stradale, il medico di servizio designato, l'ente proprietario dell'autoambulanza per coordinare preventivamente le misure di sicurezza relative;
- emanare le disposizioni necessarie alle staffette motociclistiche prima della partenza nel rispetto dei compiti propri e di quelle della scorta tecnica o della polizia;
- verificare l'applicazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione della gara e nell'eventuale sospensione (o limitazione) del traffico, di cui deve portare con se copia conforme per l'intera durata della gara. Nella riunione tecnica il Direttore di Corsa renderà noti i particolari organizzativi adottati in conformità del presente regolamento e di quello particolare di corsa;
- e' attribuita al Direttore di Corsa la responsabilità dell'osservanza delle norme contenute nel dispositivo di autorizzazione allo svolgimento della gara da parte del competente organo statale, disponendo in caso di assenza della scorta della polizia stradale e di quella tecnica l'annullamento della gara.
- svolgere le funzioni previste dall'art. 82 e dall'art. 106) del presente regolamento;
- alla Direzione della Corsa compete oltre alla disciplina delle vetture al seguito, un accertamento continuo delle condizioni del percorso utilizzando le staffette motociclistiche e le vetture di Inizio e Fine gara collegate a mezzo radio o diverso mezzo di comunicazione;





- nelle manifestazioni regionali, disciplinare le vetture al seguito e le posizioni delle vetture neutre di assistenza tecnica;
- nelle manifestazioni regionali, permettere o meno il superamento del gruppo dei concorrenti in qualunque momento della gara.

In assenza del Direttore di Corsa la Società organizzatrice provvederà alla sua sostituzione o con uno dei vice Direttori di Corsa o con altro Direttore di Corsa parimenti abilitato. L'impossibilità della sostituzione comporta l'annullamento della corsa e l'abbandono della stessa da parte del Collegio di Giuria.

Dopo la scadenza del tempo massimo e/o non oltre trenta minuti dopo l'arrivo dell'ultimo corridore il Direttore di Corsa presenterà il proprio rapporto al Presidente di Giuria sia in materia d'incidenti verificatisi, di segnalazione di infrazioni registrate per l'adozione dei provvedimenti di competenza. Per fatti non inerenti la gara, il Direttore di Corsa può inviare apposito rapporto alle Strutture competenti.

Il Direttore di Corsa deve svolgere le proprie funzioni esclusivamente a bordo di autovettura.

### **Articolo 19 (Articolo 101 RTTA)**

Il Presidente di Giuria deve:

- a) assegnare, nella riunione di giuria, da effettuarsi prima della gara, i compiti che dovranno svolgere i componenti e stabilire, in particolare, la loro dislocazione di massima in corsa;
- b) concordare con il Direttore di corsa o di organizzazione tutte le disposizioni necessarie per garantire un regolare svolgimento della manifestazione, oltre che stabilire eventuali disposizioni di carattere urgente e imprevisto, con particolare riferimento alle modalità di applicazione delle disposizioni contenute nell'ordinanza di approvazione delle gare, che prevedono le competenze comuni;
- c) ammettere in corsa i corridori indicati nell'elenco ufficiale consegnato dal Presidente della società organizzatrice, o suo delegato, verificandone la rispondenza con la tessera presentata. La partenza dovrà essere vietata al corridore la cui tessera non permetta al Presidente di Giuria l'accertamento della sua identità o nel caso in cui riceva comunicazione scritta di divieto di partenza da parte sia della società di appartenenza sia di organismo federale competente.
- d) partecipare alla riunione con i direttori sportivi sottolineandone gli aspetti tecnici e regolamentari della corsa;
- e) verificare che i vari servizi tecnici ed organizzativi siano funzionanti;
- f) svolgere il compito unitamente agli altri componenti di giuria, della direzione sportiva della gara, nelle manifestazioni nazionali e internazionali regolando la dislocazione delle vetture di assistenza;
- g) in caso di particolari condizioni climatiche avverse, potrà decidere, d'intesa con il direttore di corsa o di organizzazione, modifiche delle modalità di rifornimento, sia prima che durante la corsa, dandone immediata comunicazione agli interessati;
- h) trasmettere, entro 7 giorni dall'effettuazione della gara, la documentazione prevista per l'omologazione della medesima al GUN, se trattasi di gara nazionale o internazionale ed al GUR se trattasi di gara regionale;





- i) trasmettere all'U.C.I. ed alla C.N.G.G. o C.R.G.G. copia dei documenti richiesti da questi organismi nei termini fissati dai medesimi.

L'accertamento da parte dei Giudici nelle gare per le quali sono designati delle violazioni alle norme contenute nel presente regolamento ed in quello di Giustizia e Disciplina Federale, riportate nei verbali di gara, hanno valore probante, salvo prova contraria.

## **Sezione 9 – NORME DI SICUREZZA E DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE**

### **Articolo 20 (Articolo 106 RTTA)**

Al verificarsi di condizioni ambientali o di circostanze che si manifestino nel corso della gara o della tappa che pongano in pericolo l'incolumità dei corridori e del seguito e/o la validità del risultato tecnico della corsa o della tappa, si dovrà procedere nel modo che segue:

in tutte le gare, regionali, nazionali ed internazionali il Direttore di Corsa potrà decidere in qualsiasi momento, previa comunicazione al Presidente di Giuria, di :

- a) modificare il percorso se le condizioni di sicurezza lo garantiscano e la modifica sia preventivamente autorizzata dal competente organo amministrativo previo parere favorevole
- b) neutralizzare temporaneamente la corsa o la tappa, quando la sosta della carovana, in considerazione delle condizioni ambientali, possa prevedersi assai limitata nel tempo e si dispongano dei mezzi per consentire la ripresa della corsa con la stessa situazione al momento della neutralizzazione, nel rispetto, comunque, della tutela fisica dei corridori;
- c) in relazione al punto del percorso ove si verificano le circostanze di pericolo, decidere per l'annullamento totale della corsa o della tappa con tutti i risultati intermedi fino al momento acquisiti oppure dare una nuova partenza superato il luogo dell'incidente;
- d) in relazione al momento della corsa in cui si verifica l'incidente considerare la corsa o la tappa terminata con il risultato registrato, avendo adottati i necessari provvedimenti sia per informare i corridori, sia per garantire la sicurezza dell'arrivo;
- e) dare una nuova partenza rispettando la situazione della corsa al momento della sospensione.
- f) considerare la corsa o la tappa come non disputata.

Dell' annullamento della corsa dopo la sua partenza, come previsto dalla lettera c) del presente articolo, o di mancata disputa, di cui alla successiva lettera f) il giudice unico, dovrà, sulla base della documentazione trasmessagli dal Presidente di Giuria, dare atto con proprio comunicato.

### **Articolo 21 (Articolo 106 bis RTTA)**

Qualora abbia a mancare sia la scorta della polizia stradale sia la scorta tecnica di motociclisti abilitati, secondo quanto disposto dall'autorizzazione allo svolgimento della corsa, il Direttore di Corsa disporrà l'annullamento della gara dandone comunicazione ai Direttori Sportivi ed al Presidente di Giuria, che dovranno limitarsi a prenderne atto.





## **Articolo 22 (Articolo 107 RTTA)**

Il superamento dei passaggi a livello chiusi è vietato dalle norme del codice della strada e da quelle della sicurezza per i corridori e per il seguito.

Oltre alle sanzioni previste dalle norme di legge, la Giuria o i suoi componenti dovranno adottare, nei confronti di chi non rispetti tali norme, la sanzione della espulsione o della esclusione dall'ordine di arrivo.

In relazione a quanto precede sono fissate le seguenti prescrizioni:

1) nel caso di fuga di uno o più corridori fermati da un passaggio a livello chiuso, che si riapre prima dell'arrivo di uno o più inseguitori, non è richiesta l'adozione di alcun provvedimento, dovendosi considerare la circostanza come incidente di corsa;

2) uno o più corridori in fuga con oltre 30" di vantaggio sono fermati dalla chiusura del passaggio a livello e raggiunti prima della riapertura da uno o più inseguitori.

Nel caso predetto dovrà essere neutralizzata la corsa e data una nuova partenza con gli stessi distacchi, dopo aver fatto passare gli automezzi al seguito. Se il vantaggio dei fuggitivi fosse inferiore ai 30" nessun provvedimento dovrà essere adottato, considerando il fatto quale incidente di corsa;

3) se uno o più corridori superano il passaggio a livello prima della sua chiusura e uno o più inseguitori sono fermati dalla chiusura del passaggio a livello, non è adottato alcun provvedimento e la chiusura del passaggio a livello è considerata come incidente di corsa;

4) le situazioni di carattere eccezionale che possono crearsi (eccessiva durata di chiusura del passaggio a livello, ecc.) saranno risolte dalla giuria inappellabilmente.

Tali decisioni dovranno essere rese note al Direttore di Corsa.

## **Articolo 23 (Articolo 109 RTTA)**

I corridori sono tenuti durante la corsa al più assoluto rispetto della maggiore prudenza per la propria incolumità e per quella degli altri concorrenti, del seguito della corsa e degli spettatori.

Essi sono tenuti a conoscere le caratteristiche del percorso.

Dovranno rispettare le disposizioni e le segnalazioni della Direzione di Corsa, dei componenti la Giuria in macchina ed in moto, dove prevista, delle forze dell'ordine o di quelle disposte sul percorso stesso.

Sul piano sportivo la loro condotta deve essere ispirata a criteri di assoluta lealtà per evitare l'infrazione delle regole contemplate dal presente regolamento e dagli allegati prospetti, relativi alle infrazioni e sanzioni.

Ai corridori è fatto divieto di sbarazzarsi senza precauzione di alimenti, del sacchetto per il rifornimento, di borracce, di vestiario etc, in qualsiasi luogo si trovino.

Devono accostarsi ai bordi della strada per depositare l'oggetto in tutta sicurezza.

Il trasporto e l'uso di recipienti di vetro è vietato.

I corridori dovranno rispettare le norme che regolano l'utilizzo dei mezzi di comunicazione in gara, per le singole categorie e tipologie delle gare.





### **Articolo 24 (Articolo 110 RTTA)**

Tutte le corse debbono essere precedute da un automezzo recante un cartello di dimensioni tali da essere visibile per tutti, recante la iscrizione "Inizio gara ciclistica". Altro automezzo dovrà chiudere la corsa con cartello recante l'iscrizione "Fine gara ciclistica". I cartelli dovranno essere di colore bianco con lettere in colore nero, in applicazione di quanto stabilisce l'art. 9 del codice della strada e successive modifiche.

Per le corse che si disputano in circuito chiuso al traffico la società organizzatrice potrà adottare misure alternative in relazione alle caratteristiche del percorso.

### **Articolo 25 (Articolo 112 RTTA)**

In tutte le corse di un giorno ed a tappe, iscritte nei calendari nazionale ed internazionale prima della linea di arrivo deve essere previsto possibilmente sul lato destro dell'arrivo una apertura nella protezione che consenta alle vetture del seguito la loro deviazione, in un parcheggio il più possibile adiacente alla linea di arrivo. L'impossibilità della deviazione delle vetture prima della linea di arrivo dovrà essere riportata nel regolamento speciale di corsa approvato dal Settore Strada.

Sono esclusi dalla deviazione, che dovrà essere disciplinata da un addetto alla organizzazione, facilmente identificabile, soltanto le seguenti auto/moto:

- 1 "Inizio gara ciclistica"**
- 2 Polizia Stradale e/o Scorta Tecnica**
- 3 Direttore di corsa**
- 4 Componenti di Giuria**
- 5 Medico di gara**
- 6 Direttore Sportivo del corridore a condizione che lo stesso abbia almeno un minuto di vantaggio sugli inseguitori.**
- 7 Ambulanza/e**
- 8 "Fine gara ciclistica"**

Nelle corse regionali tale deviazione è raccomandata, adottando un provvedimento alternativo nell'impossibilità di disporre l'adozione

## **Sezione 10 – AUTO E MOTO AL SEGUITO**

### **Articolo 26 (Articolo 128 RTTA)**

Per essere autorizzati al seguito di una corsa dovrà essere formulata richiesta al Direttore di Corsa.

Il titolare dell'automezzo riceverà due contrassegni ufficiali da applicarsi uno davanti e uno dietro l'automezzo stesso.

Eccezione è fatta per le vetture della F.C.I. (Nazionale – Regionale e Provinciale) e della Commissione Nazionale/Regionale Giudici di Gara e Direttori di Corsa, i cui contrassegni sono predisposti a cura delle rispettive segreterie.





Le autorizzazioni sono rilasciate dal Direttore di Corsa che assume ogni responsabilità circa la loro ammissione ed il comportamento delle persone a bordo.

L'elenco delle vetture ammesse dovrà essere custodito dalla Società organizzatrice e potrà essere esaminato dalla Giuria in caso di necessità.

**Articolo 27 (Articolo 133 RTTA)**

Sotto la responsabilità del genitore, e dietro autorizzazione rilasciata per iscritto al conducente dell'autovettura e di cui il direttore di corsa o di organizzazione abbia preso conoscenza, può essere consentito di seguire la gara ai minori dai 12 ai 17 anni.

**Articolo 28 (Articolo 134 RTTA (mod. dal C.F. nella riunione del 19 Dicembre 2011))**

Può essere concessa l'autorizzazione alla presenza in gara soltanto a moto con cilindrata non inferiore a 125 cc. I conducenti delle moto, tesserati e non, svolgeranno i compiti organizzativi che saranno loro affidati dal Direttore di Corsa.

**Articolo 29 (Articolo 140 RTTA)**

La vettura del Direttore di Corsa ha la precedenza su tutti i veicoli ammessi al seguito e può spostarsi ad insindacabile criterio del direttore stesso.

Le vetture dei Componenti la Giuria hanno la precedenza su tutte le altre vetture, possono spostarsi secondo le necessità e gli accordi intercorsi fra gli stessi componenti.

Analogo principio nelle gare regionali vale per le vetture del Consiglio Federale e Comitato Regionale, della Struttura Tecnica Nazionale (o Regionale) e delle Commissioni Nazionali (o Regionale), subordinatamente alle valutazioni del Direttore di Corsa o del Presidente di Giuria ai quali dovrà sempre essere garantito di esercitare le proprie mansioni.

Non possono, però, anteporsi a quella del Direttore di Corsa o della Giuria se non per breve tratto, con l'autorizzazione dei predetti e ciò al fine di lasciare agli stessi la possibilità di esplicare le proprie mansioni in assoluta libertà.

**Articolo 30 (Articolo 141 RTTA)**

I conducenti delle auto e delle moto al seguito delle corse, oltre al rispetto delle precedenze indicate dagli articoli 139 e 140, dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:

- a) procedere sul lato destro della strada, salvo che al momento del sorpasso dei corridori che deve essere autorizzato dalla Giuria, nelle gare nazionali ed internazionali, dal Direttore di Corsa o in sua assenza da un Componente del Collegio di Giuria, nelle gare regionali, ed effettuato con l'adozione dei necessari criteri di prudenza;
- b) occupare sempre una posizione di almeno 100 metri prima della testa dei corridori;
- c) non intromettersi fra due gruppi di corridori fino a quando non siano separati da almeno un minuto e solo dopo specifica autorizzazione;





**FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA**  
*Commissione Nazionale Direttori di Corsa e Sicurezza*

- d) superare con tempismo e con la necessaria velocità, per non costituire alcun vantaggio per i corridori superati;
- e) non sorpassare per alcun motivo i corridori negli ultimi 10 km;
- f) manifestare il proprio intendimento di procedere al sorpasso lanciando segnali alternati ai preposti alla direzione della corsa;

Roma, 11 Aprile 2014



**Italia** Federazione Sportiva Nazionale  
riconosciuta dal **Coni**